CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 40427/2026
Roma, lì, 17/11/2026

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

| | | |
|---|---|---|
| LUIGI AGOSTINACCHIO | - Presidente - | Sent. n. sez. 2139/2026 |
| MARCO MARIA ALMA | | CC - 08/10/2026 |
| GIUSEPPE SGADARI | | R.G.N. 27013/2026 |
| SIMONETTA COLELLA | | |
| CATERINA BRIGNONE | - Relatrice - | |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini nei confronti di [redacted]

avverso l'ordinanza del 12/06/2026 del Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'appello cautelare;

udita la relazione svolta dalla Consigliera Caterina Brignone;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata al Tribunale di Rimini;

trattato il ricorso in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 12 giugno 2026, il Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'appello cautelare, accoglieva l'impugnazione proposta nell'interesse di [redacted] avverso il provvedimento del 5 maggio 2026, con il quale il Tribunale monocratico aveva parzialmente respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari il 12 maggio 2022, mantenendo il vincolo sulla somma di euro 51.520.

Il sequestro era stato disposto in relazione al reato di cui all'art. 640-*bis* cod. pen., contestato a [redacted] per avere, quale titolare di due strutture alberghiere e in concorso con altro



Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: LUIGI AGOSTINACCHIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50873c356e3a4492
Firmato Da: CATERINA BRIGNONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 13294f64a5b76d8e

soggetto, indebitamente conseguito crediti d'imposta derivanti dall'utilizzo di *bonus vacanze* riferiti a beneficiari che, secondo l'ipotesi accusatoria, non avevano fruito delle corrispondenti prestazioni turistiche.

Il tribunale riteneva persistente il *fumus* dell'indebita utilizzazione dei bonus, ma escludeva che la condotta fosse riconducibile alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sul rilievo che il credito d'imposta maturava mediante una procedura essenzialmente automatizzata, senza un accertamento preventivo dell'Agenzia delle entrate sull'effettività delle prestazioni turistiche. Riqualificava, pertanto, i fatti ai sensi dell'art. 316-*ter* cod. pen. e, rilevato che ciascun bonus aveva importo non superiore a euro 500 e costituiva una distinta percezione, inferiore alla soglia prevista dal secondo comma della disposizione, revocava il sequestro residuo, disponendo l'immediata restituzione della somma.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, affidandolo a un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con tale motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 640-*bis* e 316-*ter* cod. pen., censurando la riqualificazione operata dal tribunale. Sostiene che il giudice dell'appello cautelare abbia attribuito rilievo decisivo all'automatismo della procedura di formazione del credito, senza considerare l'intera sequenza delle condotte preparatorie ed esecutive, reiterate nel tempo, consistite nell'acquisizione dei codici riferiti a beneficiari ignari, nella loro utilizzazione in assenza di effettivi rapporti turistici e nella successiva formazione e utilizzazione dei relativi crediti d'imposta.

Assume, pertanto, che la falsa rappresentazione trasmessa all'Agenzia delle entrate costituisse soltanto il segmento finale di una più articolata attività fraudolenta, idonea a integrare il delitto di cui all'art. 640-*bis* cod. pen.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. Il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-*ter* cod. pen. costituisce fattispecie residuale rispetto alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640-*bis* cod. pen., come reso evidente dalla clausola di riserva con la quale si apre la prima disposizione.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che il discrimine tra le due fattispecie deve essere individuato verificando, in concreto, la sussistenza dell'induzione in errore dell'ente erogatore. L'art. 316-*ter* cod. pen. trova applicazione quando l'erogazione consegua a una falsa dichiarazione o all'omissione di informazioni dovute delle quali l'amministrazione si limiti a



Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: LUIGI AGOSTINACCHIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50873c356e3a4492
Firmato Da: CATERINA BRIGNONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 13294f64a5b76d8e

prendere atto, senza formarsi una falsa rappresentazione dei presupposti del beneficio; la configurabilità della truffa non è esclusa per il solo fatto che il procedimento non preveda un accertamento preventivo e discrezionale, potendo l'effettiva induzione in errore dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, dalle concrete modalità attraverso le quali esso si è svolto nel singolo caso (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962-01).

3. Tali principi devono essere applicati tenendo conto della specifica disciplina del c.d. "bonus vacanze".

L'art. 176 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedeva che il beneficio fosse utilizzato per il pagamento di servizi turistici e fosse fruito, nella misura dell'ottanta per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore. Secondo le modalità applicative stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, al momento del pagamento il beneficiario comunicava al fornitore il codice univoco o esibiva il QR-code; il fornitore inseriva nella procedura telematica tale codice, il codice fiscale dell'intestatario del documento fiscale e l'importo del corrispettivo dovuto e, verificata la validità dell'agevolazione e l'importo massimo dello sconto applicabile, ne confermava l'applicazione. Da tale momento l'agevolazione si intendeva interamente utilizzata e maturava in favore del fornitore il corrispondente credito d'imposta.

Né assume rilievo decisivo, in senso contrario, la circostanza che il servizio turistico potesse essere fruito anche successivamente al pagamento, essendo consentita l'utilizzazione del beneficio anche in relazione ad acconti per soggiorni futuri. Ciò che rileva non è, pertanto, la materiale effettuazione del soggiorno al momento dell'utilizzazione del bonus, ma l'esistenza di un effettivo rapporto turistico, attuale o programmato, cui riferire il pagamento e il corrispettivo indicato nella procedura.

4. Il tribunale, pur avendo correttamente individuato il criterio distintivo tra le fattispecie di cui agli artt. 316-*ter* e 640-*bis* cod. pen., non ne ha fatto corretta applicazione al caso concreto.

L'ordinanza impugnata ha escluso che la sola mancata corrispondenza tra il titolare del bonus e il soggetto risultante dalle comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza fosse sufficiente a dimostrare l'indebita percezione. Nondimeno, all'esito dell'esame delle risultanze investigative, ha ritenuto persistente il *fumus* dell'illiceità dell'utilizzazione dei bonus, valorizzando, tra l'altro, l'assenza di prenotazioni o altri riscontri di effettivi rapporti turistici, l'utilizzazione dei codici in periodi di chiusura o inattività delle strutture, i pagamenti indicati come acconti, prevalentemente in contanti e talora successivi all'inserimento dei codici, nonché il disconoscimento delle operazioni da parte di alcuni beneficiari.

Il tribunale ha, tuttavia, ricondotto il fatto all'art. 316-*ter* cod. pen., attribuendo rilievo determinante alla struttura automatizzata della procedura e all'assenza di un'attività valutativa preventiva dell'Agenzia delle entrate, senza considerare unitariamente le modalità della condotta che esso stesso aveva ricostruito sul piano indiziario: l'acquisizione di codici riferiti a distinti



Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: LUIGI AGOSTINACCHIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50873c356e3a4492
Firmato Da: CATERINA BRIGNONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 13294f64a5b76d8e

beneficiari, il loro impiego reiterato nel tempo, l'indicazione nella piattaforma di corrispettivi per prestazioni non suffragate da effettivi rapporti turistici e la successiva utilizzazione o cessione dei crediti d'imposta.

Non conduce a diversa conclusione il richiamo operato dall'ordinanza impugnata a Sez. 6, n. 46354 del 29/10/2024, Suardi, Rv. 287378-01, relativa alla formazione di crediti d'imposta derivanti da agevolazioni edilizie. Tale pronuncia ha ricondotto il fatto all'art. 316-*ter* cod. pen. valorizzando, da un lato, l'assenza di un controllo preventivo necessario dell'Agenzia delle entrate ai fini della formazione del credito e, dall'altro, la mancanza, in tale momento, di un immediato danno patrimoniale per lo Stato.

L'indirizzo espresso da tale pronuncia, con riferimento al Superbonus, non è stato condiviso da Sez. U, n. 36525 del 26/02/2026, Mammano, che hanno valorizzato la capacità della falsa documentazione di alterare la rappresentazione dei presupposti del beneficio, senza attribuire carattere decisivo alla circostanza che una parte dei controlli sia effettuata successivamente. La disciplina del bonus vacanze presenta caratteristiche diverse, ma anche nella fattispecie in esame la qualificazione giuridica richiede di valutare unitariamente la condotta e la sua concreta incidenza sul procedimento di formazione del credito d'imposta, senza arrestarsi al carattere automatizzato della verifica dei dati inseriti nella piattaforma.

Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, procedere a una valutazione unitaria delle caratteristiche della condotta, verificando se la complessiva attività artificiosa abbia determinato un'effettiva induzione in errore dell'Agenzia delle entrate circa i presupposti per il riconoscimento dei crediti d'imposta, ai fini della corretta qualificazione giuridica del fatto e delle conseguenti determinazioni sulla misura cautelare.

La questione relativa alla soglia prevista dall'art. 316-ter, comma 2, cod. pen., sulla quale il Tribunale ha fondato la revoca del vincolo reale, resta subordinata all'esito di tale qualificazione.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.
Così è deciso, 8/10/2026

La Cons. est.
Caterina Brignone

Il Presidente
Luigi Agostinacchio



Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: LUIGI AGOSTINACCHIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 50873c356e3a4492
Firmato Da: CATERINA BRIGNONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 13294f64a5b76d8e